

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Num. Delibera: 30 Data: 30/03/2017	Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016 (CONV. IN LEGGE N. 225/2016)

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di marzo alle ore 21:12, nella sala delle adunanze del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale. Alla prima convocazione, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale i Sigg.ri:

SPINELLI DOMENICA	P	CASADEI FILIPPO	A
UGOLINI GIANLUCA	P	DI MONTE LORELLA	P
FORTE JARI	P	PAOLUCCI CRISTIAN	P
BIANCHI ROBERTO	P	TORDI FABIA	P
FABBRI FABIO	P	RAMBALDI EROS	P
MORRI MICHELE	P		

Presiede Domenica Spinelli nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Silvia Santato.

Sono nominati a scrutatori dal signor Presidente i signori: FORTE JARI, DI MONTE LORELLA, PAOLUCCI CRISTIAN.

La seduta è ordinaria.

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016 (CONV. IN LEGGE N. 225/2016)

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- l'articolo 3 del DL 203/2005 ha definito la riforma del servizio nazionale di riscossione a decorrere dal 1° ottobre 2006, con la costituzione di un nuovo soggetto nazionale denominato Equitalia;
- il comma 24 ha previsto la possibilità per gli ex concessionari di trasferire ad altre società il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale e l'obbligo per le società cessionarie di svolgere la riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale ai sensi del RD 639/1910, sino a diversa determinazione dell'ente locale;
- ai sensi della suddetta disposizione, è avvenuto lo scorporo del ramo d'azienda dell'ex concessionario nazionale della riscossione per le province di Rimini e Forlì-Cesena, con la creazione di una società denominata Corit Riscossioni Locali spa, la quale ha gestito la riscossione coattiva del Comune a far data del 1° ottobre 2006;
- in data 25/06/2013 è avvenuta la fusione per incorporazione di Corit Riscossioni Locali spa in Sorit spa e che da tale data Sorit spa è subentrata nella titolarità e nell'esecuzione dei rapporti contrattuali in essere con la precedente Corit spa;
- il medesimo articolo 3 del DL 203/2005, ai commi 24 e seguenti, ha disposto la proroga del regime transitorio per effetto del quale i concessionari privati subentrati al concessionario nazionale continuano l'attività di riscossione per conto degli enti locali fino a diversa determinazione degli stessi;

Dato atto che, a tutt'oggi, il Comune di Coriano svolge l'attività di riscossione coattiva delle proprie entrate, tributarie e non, per il tramite della Sorit spa;

Visto il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225) il quale:

- all'articolo 1 dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale anche per le posizioni pregresse non definite, è riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato "Agenzia delle entrate- Riscossione";
- all'articolo 2 prevede la proroga al 30/06/2017 del regime transitorio introdotto dal DL 203/2005 per la riscossione svolta da soggetti privati e l'obbligo per gli enti locali, a decorrere dal 1° luglio 2017, di affidare il servizio di riscossione coattiva delle proprie entrate previa espressa deliberazione;
- all'articolo 6 prevede la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione e cioè alle società del gruppo Equitalia. Il comma 1, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, quindi il dispositivo vale anche per le cartelle notificate nel 2017, purché riferite a ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2016;
- all'articolo 6-ter prevede la possibilità per gli enti che non si sono avvalsi di Equitalia per la riscossione coattiva delle entrate, di disporre la definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento notificate dal 2000 al 2016;

Richiamato in particolare l'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 (convertito in legge 1° dicembre 2016, n. 225), come da ultimo modificato dall'articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, il quale testualmente recita:

Art. 6-ter. Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro il termine fissato per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:

- a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
- b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
- c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
- d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.

3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.

4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.

6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.

Dato atto che, ai sensi della norma sopra richiamata:

- i comuni possono disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie;
- con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta la rinuncia ai giudizi in corso e determina la sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme;

Ricordato che:

- per il Comune di Coriano la definizione agevolata opera con riferimento alle ingiunzioni notificate a decorrere dal 1° ottobre 2006 in avanti, in quanto per quelle notificate precedentemente si applica la definizione automatica dei ruoli in carico ad Equitalia ai sensi dell'art. 6 del citato decreto legge;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro il 31 marzo 2017, termine ultimo di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/03/2017

pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;

Tenuto conto in particolare che, attraverso il regolamento, i comuni stabiliscono:

- le entrate per le quali disporre la definizione agevolata;
- le annualità di notifica della ingiunzione di pagamento;
- il numero delle rate e la relativa scadenza;
- le modalità ed i termini entro cui il debitore manifesta la volontà di aderire alla definizione agevolata;
- i termini entro i quali il comune o il concessionario comunica al debitore gli importi che possono formare oggetto di definizione agevolata;

Preso atto che nel Comune di Coriano:

- a seguito della riforma della riscossione approvata con il DL 203/2005, il concessionario titolare della riscossione per conto dello Stato ha ceduto il ramo d'azienda relativo alla fiscalità locale ad un soggetto privato (Corit Riscossioni Locali spa ora Sorit Riscossioni Locali spa), il quale dal 1° ottobre 2006 ha svolto e continua tutt'oggi a svolgere l'attività di riscossione coattiva per conto dell'ente;
- conseguentemente per tutti i carichi iscritti a ruolo fino al 30 settembre 2006 la riscossione coattiva viene ancora oggi svolta da Equitalia mentre per i carichi successivi la riscossione coattiva viene svolta, a mezzo di ingiunzione fiscale, da parte del concessionario privato Sorit Riscossioni Locali spa;
- tale situazione determina l'automatica applicazione della definizione agevolata delle cartelle di pagamento per tutti i ruoli affidati ad Equitalia dal 2000 e sino al 30 settembre 2006, mentre per i carichi successivi la definizione agevolata è demandata alla volontà dell'ente;

Tenuto conto che il Comune di Coriano, per il tramite della Corit riscossioni locali spa ora Sorit spa ha notificato ingiunzioni di pagamento somme così distinte:

Entrata	Carico attuale	di cui importi sgravati con la definizione	di cui altri importi
Tributi (ICI e TARSU)	€. 1.508.146,95	€. 272.921,56	€. 1.235.225,39
Sanzioni CdS	€. 992.766,49	€. 270.727,80	€. 722.038,69
Altre entrate non tributarie	€. 269.039,32	=====	€. 269.039,32
TOTALE	€. 2.769.952,76	€. 543.649,36	€. 2.226.303,40

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata:

- delle ingiunzioni di pagamento relative alle entrate tributarie e non notificate fino a tutto il 31/12/2016;
- delle ingiunzioni di pagamento relative alle sanzioni per violazioni al Codice della Strada notificate fino a tutto il 31/12/2016;

Atteso che tale decisione non determina conseguenze negative per il bilancio in termini di minori entrate ma, al contrario, nella misura in cui sarà accolta dai contribuenti, potrebbe portare ad

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/03/2017

incassare somme da tempo non riscosse in quanto:

- per le liste di carico emesse sino a tutto il 2013 compreso (data antecedente l'entrata in vigore dell'armonizzazione contabile) non esistono gli accertamenti contabili, in quanto l'ente accertava per cassa;
- per le liste di carico emesse a decorrere dal 1° gennaio 2014 in avanti il residuo connesso alle somme non riscosse è pressoché integralmente coperto dall'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per cui l'eventuale adesione dei contribuenti determinerà riflessi positivi legati alla riscossione degli importi dovuti a titolo di tributo ed interessi ovvero a titolo di sanzione, nonché il pagamento delle spese per le procedure esecutive per le quali il concessionario Sorit ha chiesto il rimborso all'ente;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

PROPONE

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento ai sensi dell'art. 6-ter del decreto legge n. 193/2016, conv. in legge n. 225/2016;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DI n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997;
4. di trasmettere il presente provvedimento al concessionario della riscossione Sorit spa;
5. di trasmettere il presente provvedimento all'organo di revisione economico-finanziaria per la resa del prescritto parere;
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile dell'area servizi finanziari
Dott.ssa Elena Masini

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/03/2017

La seduta è stata validamente costituita alle ore 21,12

Presenti in aula n. 10

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la surriportata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 20/03/2017;

Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:

- Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 27/03/2017 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Elena Masini;
- Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 27/03/2017 dal Responsabile Area Servizi Finanziari Dott.ssa Masini Elena;

La Consigliera Tordi prende la parola, e chiedendo di verbalizzare quanto da lei dichiarato dice che, in linea di principio la proposta può essere condivisibile, ma secondo lei cercare di recuperare somme non percepite dal 2006 diventa impossibile, inoltre si rischia di premiare chi non ha rispettato le scadenze fiscali, quindi chiede che questi introiti servano ad abbassare la pressione fiscale di chi invece ha sempre pagato.

Preso atto dell'integrale dibattito sull'argomento risultante da registrazione digitale depositata agli atti del Comune;

Con il seguente risultato della votazione:

favorevoli n. 9 contrari n. // astenuti n. 1 (Forte)

DELIBERA

di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta di deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con il seguente risultato della votazione:

favorevoli n. 9 contrari n. // astenuti n. 1 (Forte)

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 30 DEL 30/03/2017



COMUNE DI CORIANO

(Prov. RN)

**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA
DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI
DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016,
CONV. IN LEGGE N. 225/2016**

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi e per Concessionario il soggetto a cui è stata affidata la riscossione coattiva delle entrate.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, negli anni dal 2000 al 2016, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, inclusi quelli di mora e quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il Concessionario della riscossione Sorit spa fornisce ai contribuenti i dati necessari a individuare i carichi definibili ai sensi del presente articolo presso i propri sportelli o sul proprio sito internet.

Articolo 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario, a pena di decadenza, apposita istanza entro il **31 maggio 2017**.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta esclusivamente sull'apposita modulistica resa disponibile sul sito internet istituzionale del comune e sul portale www.sorit.it e deve essere trasmessa direttamente a Sorit con una delle seguenti modalità:

- in forma cartacea presso gli sportelli Sorit;
- con modalità elettronica (e-mail o PEC) agli appositi indirizzi resi disponibili da Sorit.

3. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4 nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto debiti a cui si riferisce l'istanza, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

4. Il Comune e il Concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 20 giorni dall'approvazione del presente regolamento.
5. L'istanza non correttamente compilata o tardiva non produce effetti e non è conseguentemente ammessa alla definizione agevolata.

Articolo 4 – Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento o il rigetto dell'istanza entro il **31 luglio 2017**, motivando l'eventuale provvedimento di rigetto dell'istanza di adesione. Qualora l'istanza venga accolta, il Concessionario comunica ai debitori l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:

- a) versamento unico: entro il mese di ottobre 2017;
- b) versamento in due rate di pari importo: entro i mesi di ottobre 2017 e febbraio 2018;
- c) versamento in tre rate di pari importo: entro i mesi di ottobre 2017, febbraio e giugno 2018;
- d) versamento in quattro rate di pari importo: entro i mesi di ottobre 2017 ed entro i mesi di febbraio, giugno e settembre 2018.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso di interesse legale maggiorato di 3 punto percentuali

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.
4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.
5. Copia della comunicazione deve essere inoltrata anche al servizio tributi del Comune.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune o dal Concessionario le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, purché rispetto ai piani rateali in essere risultino adempiuti i versamenti con scadenza a tutto il 31 marzo 2017. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 marzo 2017.

Articolo 6 – Mancato, insufficiente o tardivo pagamento

1. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

Articolo 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore

1. Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

Articolo 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Comune o il Concessionario, relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

COMUNE DI CORIANO
PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 32 del 20/03/2017

Delibera nr. 30 del 30/03/2017

Deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016 (CONV. IN LEGGE N. 225/2016)

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile dell'Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.03.2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI CORIANO

PROVINCIA DI RIMINI

Proposta nr. 32 del 20/03/2017

Delibera nr. 30 del 30/03/2017

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016 (CONV. IN LEGGE N. 225/2016)

Parere attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI, ai sensi dell'art. 49 comma 1, e 147 bis comma 1, del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.03.2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

dott.ssa Elena MASINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

C O M U N E D I C O R I A N O
PROVINCIA DI RIMINI

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 del 30/03/2017

OGGETTO:

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE
INGIUNZIONI DI PAGAMENTO AI SENSI DELL'ART. 6-TER DEL DECRETO LEGGE N. 193/2016
(CONV. IN LEGGE N. 225/2016)**

Letto e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
SPINELLI DOMENICA

FIRMATO
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SANTATO SILVIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).